



CIRCOLARE N° 64-2016 DEL 26 NOVEMBRE 2016

FORMAZIONE LAVORATORI, DIRIGENTI, PREPOSTI ACCORDO DEL 21 DICEMBRE 2011 PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. 81/2008: PROSSIME SCADENZE

Ricordiamo che il punto 9 dell'accordo prevede che:

*“Con riferimento ai **lavoratori**, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore (...).*

Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

- approfondimenti giuridico – normativi;
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda.
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

*Con riferimento ai **preposti**, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.*

*Con riferimento ai **dirigenti** come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.*

Quando scade il periodo entro cui fare questo aggiornamento?

Facendo riferimento alle Linee guida sulla Formazione di Dirigenti, Preposti e Lavoratori e Datore di Lavoro/RSPP, ad interpretazione degli Accordi Stato-Regioni approvati il 21 dicembre 2011, approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 luglio 2012:

Aggiornamento della formazione

(...)

Al fine di favorire una rapida individuazione, anche nel caso in cui l'aggiornamento sia svolto in diverse occasioni nell'arco del quinquennio, dei termini per l'adempimento, si ritiene che i cinque anni di cui agli accordi decorrano sempre a far data dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli accordi e, quindi, sempre considerando il quinquennio successivo all'11 gennaio 2012. Quindi, **la prossima scadenza da considerare, per i soggetti già formati alla data di pubblicazione degli accordi, cadrà sempre l'11 gennaio 2017.**

Con riferimento ai **soggetti formati successivamente all'11 gennaio 2012**, il termine iniziale per il calcolo del quinquennio per l'aggiornamento non può che essere, invece, quello della data dell'effettivo completamento del **rispettivo percorso formativo**, coerente con i contenuti degli accordi.

Possiamo dunque rispondere alla domanda e ricordare la prossima scadenza per l'aggiornamento dei lavoratori, dirigenti e preposti che sono stati formati entro l'11 gennaio 2012 (entrata in vigore degli accordi): dovranno aggiornarsi entro il prossimo 11 gennaio 2017.